



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 58 DEL 28/11/2008

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L' ANNO 2009

L'anno **duemilaotto**, addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **21.00** nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	P	A	N.	COGNOME E NOME	P	A
1	STRINA Dott. Paolo	SI		10	BURATTI Gaetano	SI	
2	BELLANO Pieraldo	SI		11	CAGLIO Gabriele	SI	
3	TIENGO Angelo	SI		12	LORENZET Daniele		SI
4	BRIVIO Paolo	SI		13	MAGGI Angelo	SI	
5	CASIRAGHI Elisabetta	SI		14	MOLGORA Angelo	SI	
6	CAGLIO Claudio	SI		15	DIMIDRI Costantino	SI	
7	MOLGORA Tiziana	SI		16	MONTESANO Nicola	SI	
8	PIROTTA Claudia	SI		17	CHIESA Francesca	SI	
9	POZZI Alessandro		SI		Giovanna		

PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE **RENDA DOTT.SSA ROSA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 10 dell'ordine del giorno.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI): DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L' ANNO 2009

ASSESSORE CAGLIO G.: Le variazioni sulle aliquote le ho già accennate illustrando le modifiche al regolamento, tuttavia per riassumere diciamo che vengono esentate dal pagamento dell'Ici le abitazioni principali, escluse quelle appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9 alle quali sarà applicata l'aliquota del 4,8‰ con le relative detrazioni già in essere. Abbiamo stabilito il limite massimo di due pertinenze per ogni singola abitazione principale, vengono assimilate all'abitazione principale le case possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e sanitari a condizione che le stesse non risultino locate. Sono assimilate all'abitazione principale anche le case concesse ai parenti di 1° e 2° grado; è stata prevista un'aliquota agevolata del 4‰ per chi affitta a canone agevolato. Abbiamo mantenuto l'aliquota agevolata del 2,5‰ a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. L'aliquota ordinaria viene confermata al 7‰, al 4‰ per gli enti senza scopo di lucro - scuola materna, casa di accoglienza e centro parrocchiale - infine abbiamo inserito a bilancio un ammontare presunto di 1.215.000 € come introito derivante dall'imposta. Il contributo che lo Stato ci dovrebbe dare a fronte dell'esenzione dell'Ici sulla prima casa l'abbiamo quantificato in 293 .000 €, questo contributo sarà da valutare nel corso dell'anno essendo molto diverse le cifre esposte dai comuni rispetto alle cifre messe a disposizione dallo Stato.

CONSIGLIERE DIMIDRI: La mia e la nostra posizione per quanto riguarda la tassazione che viene applicata ai cittadini di Osnago penso che sia abbastanza nota: abbiamo sempre cercato di stimolarvi a diminuirla. Ci fa molto piacere vedere e constatare stasera che avete accettato questa nostra proposta diminuendo l'Ici di un buon 5%. Grazie, anche a nome dei cittadini!...

Il senso è questo: Art. 3 del regolamento testè approvato "per i fabbricati iscritti al catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontore delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione i seguenti moltiplicatori: 140, 100, 50, 104, etc. etc. A questi viene applicata ovviamente l'aliquota Ici! Ci si è dimenticati di aggiungere l'altro moltiplicatore di 1,05, questo comporta ovviamente una diminuzione dell'Ici del 5%!

SINDACO: "Vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione"... Allora, questo articolo è stato inserito su richiesta dell'ufficio semplicemente perché questa è la ripresa pari pari di quello che dice la normativa, ed è stato inserito perché venivano varie volte a chiedere, allora ho detto: "Va beh, specifichiamolo così almeno è chiaro!" questo è il motivo per cui è stato inserito, non crediamo sia cambiato qualcosa!

SINDACO: Approfondiremo questo punto, comunque qua c'è scritto... "le rendite vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione"

CONSIGLIERE DIMIDRI: Anche per quanto riguarda la normativa sull'Ici sia il D.Lgs. 504/92 che il decreto 540 - non ricordo l'anno - parlano espressamente del moltiplicatore 101, quindi fa parte della formula! Quindi abbiamo approvato una diminuzione dell'Ici!

SINDACO: Non crediamo sia così comunque verificheremo ovviamente



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 il quale istituisce a decorrere dall'anno 1993 l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 in base al quale ai comuni è attribuito ampio potere regolamentare nella disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi e sempre nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti del contribuente;

Visto l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 504 del 30.12.1992 che dispone che l'aliquota deve essere determinata in misura non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o agli alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro;

Dato atto che la L. 662/96 ha fissato in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale;

Richiamato altresì il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23.12.2000, n. 388:

“16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008 n. 93 che stabilisce l'esenzione dall'ICI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

Dato atto che le esigenze di bilancio per l'anno 2009, risultanti dall'andamento delle previsioni di spesa e di quelle di entrata, consentono di confermare l'aliquota ordinaria nella misura del 7,0 per mille e l'aliquota relativa all'abitazione principale e sue pertinenze (solo ed esclusivamente per le fattispecie non esenti) al 4,8 per mille al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Considerato che il gettito preventivato è pari a € 1.215.000,00 importo costituente presupposto necessario per assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Ritenuto, altresì, di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo capoverso del comma 2, dell'art. 6, del D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, e quindi di determinare un'aliquota agevolata nella misura del 4 per mille per gli enti senza scopi di lucro in rapporto alla seguente tipologia: “Scuola Materna”, Casa Accoglienza” e “Centro Parrocchiale Osnago”;

Visto l'art. 1, comma 5, della L. 27.12.1997 n. 449 che così dispone:



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

"I Comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori";

Visto l'art. 3, comma 56, della legge 23.12.1996 n. 662, il quale dispone che i comuni possono considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Visto l'art 2, comma 3 della Legge 9.12.1998 n. 431;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2004 e sue modifiche ed integrazioni:

Visto il D. Lgs. n. 504/92;

Visto l'art. 1 comma 156 della legge 27.12.2006 n. 296 che stabilisce che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili è di competenza del Consiglio Comunale;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli 14, astenuti 1 (Maggi) e nessuno contrario, resi con le modalità e le forme di legge;

DELIBERA

1. Di determinare, in ottemperanza agli artt. n. 6 e n. 18 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) l'aliquota ordinaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 7,0 per mille per l'anno 2009;
- b) l'aliquota per abitazione principale nella misura del 4,8 per mille per l'anno 2009 (solo ed esclusivamente per le fattispecie non esenti);
- c) la detrazione per abitazione principale nella misura di € 103,29 per l'anno 2009 (solo ed esclusivamente per le fattispecie non esenti)

2. Di avvalersi della facoltà di determinare un'aliquota agevolata dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 4 per mille per gli enti senza scopo di lucro in rapporto alla seguente tipologia: "Scuola Materna", "Casa Accoglienza" e "Centro Parrocchiale Osnago" dandosi atto che la qualifica di ente senza scopo di lucro deve risultare dallo Statuto o altro atto costitutivo;

3. Di considerare, in base all'art. 3 comma 56 della Legge 662/96, per abitazione principale le unità immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (da documentare), a condizione che la stessa non risulti locata;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

4. Di considerare abitazioni principali, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. E) del D. Lgs. 446/97 quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado purché gli stessi abbiano ivi stabilito l'abitazione principale con nucleo familiare a sé stante come da specifica risultanza anagrafica.
Le condizioni per applicare l'aliquota ridotta e la relativa detrazione devono sussistere al 1^a gennaio dell'anno di imposizione e la comunicazione deve essere presentata al Comune entro il 15 giugno 2009 sulla base dell'allegato A alla presente deliberazione;
5. Di avvalersi della facoltà di determinare un'aliquota agevolata dell'Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 4 per mille sulle unità immobiliari concesse ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 431/1998 purché i cessionari abbiano ivi stabilito l'abitazione principale con nucleo familiare a sé stante come da specifica risultanza anagrafica.
Le condizioni per applicare l'aliquota ridotta e la relativa detrazione devono sussistere al 1^a gennaio dell'anno di imposizione e la comunicazione deve essere presentata al Comune entro il 15 giugno 2009 sulla base dell'allegato B alla presente deliberazione;
6. Di fissare, in relazione al disposto dell'art. 1, comma 5, della L. 27.12.1997 n. 449, una aliquota agevolata del 2,5 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili (sulla base di attestazione dell' UTC da allegare alla denuncia di variazione ICI) limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall' inizio dei lavori da documentare con relativa attestazione dell' UTC da allegare alla denuncia di variazione ICI;
7. Di dare atto che la riduzione di entrata derivante dai punti 2-3-4-5-6- è compensata da nuovi introiti ed è assicurato il rispetto degli equilibri di bilancio;
8. Di dare atto che si stabilisce in n. 2 il limite massimo di pertinenze per ogni singola abitazione principale;
9. Di dare atto che il gettito derivante dalla presente imposta, ammontante presuntivamente a € 1.215.000,00, verrà introitato alla risorsa 1.01.0010 dell'entrata "Imposta Comunale sugli immobili" del bilancio 2009 e che sono assicurati gli equilibri di bilancio;
9. Di individuare nel responsabile del servizio tributi Rag. Fumagalli Barbara il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 L. 241/90 che invierà copia della presente deliberazione alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, per quanto di competenza.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.

Publicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa
